



PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Settore I
U.O. 8

ORD n. 290/02
DEL 02.07.2025

Città di Modica

Polizia Locale
Ufficio Ordinanze

Oggetto: Marina di Modica - Mercati contadini

IL FUNZIONARIO E.Q. – COMANDANTE P.L.

CONSIDERATA la richiesta della collettività per usufruire in estate dei mercati contadini nella frazione balneare di Marina di Modica;

VISTO CHE negli anni precedenti i mercati contadini hanno ottenuto lodevoli riscontri e che gli stessi rappresentano un valore aggiunto e un apporto economico per la collettività;

LETTO l'atto d'indirizzo della Giunta Comunale n. 24 del 05.07.2023;

RITENUTO utile accogliere tali istanze al fine di offrire ai villeggianti la possibilità di effettuare acquisti a km. 0 ed anche di evitare che gli stessi si spostino in città per tali adempimenti;

IN VIRTÙ degli artt. 5, comma 3° e 7° del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

LETTA la L. n. 241/1990 smi;

LETTO il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

VISTO il C.d.S.;

ORDINA

dal **04.07.2025** e fino al 30 settembre 2025, tutti i **martedì e venerdì**, dalle **ore 15:00 alle ore 21:00**, i mercati contadini saranno collocati, in Piazza Donatello.

Negli stessi orari e giorni sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata, come da apposita segnaletica.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio;
- Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009.

Si da atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata alla Compagnia Carabinieri di Modica, al Commissariato di P.S. di Modica, alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica, all'Ufficio Segnaletica e all'Ufficio Servizi del Comando di P.L..

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo controllerà l'esatta collocazione della segnaletica stradale provvisoria.

Resta inteso che il Comune di Modica ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili a negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza Municipale



IL FUNZIONARIO E.Q. - COMANDANTE P.L.

Dott. Rosario CANNIZZARO